



Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi

Progetto

**(Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sull'agricoltura
e della legge federale sulla protezione delle acque)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 luglio 2020¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 15 dicembre 2000³ sui prodotti chimici

Art. 10a Obbligo di comunicare per prodotti biocidi

¹ Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 10b Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi da parte di utilizzatori professionali e commerciali.

² Chiunque utilizza prodotti biocidi a titolo professionale o commerciale ne registra nel sistema d'informazione le applicazioni in settori ad alto rischio definiti dal Consiglio federale.

¹ FF 2020 5759

² FF 2020 ...

³ RS 813.1

³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a) i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
- b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c) l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;
- d) i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.

Art. 11 cpv. 1 ultima parte del periodo

¹ ..., nonché sull'ambiente.

Art. 25a Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.

² Il Consiglio federale stabilisce entro il 2023:

- a) i settori a rischio determinanti;
- b) i valori per ridurre i rischi inaccettabili in questi settori;
- c) il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.

2. Legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

² Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. Questi indicatori tengono conto della tossicità e dell'uso dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza fra l'altro i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165^{f bis}.

³ Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori a rischio.

⁴ RS 910.1

⁴ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e fare periodicamente rapporto alla Confederazione sulla natura e sugli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

⁵ Il Consiglio federale può designare le organizzazioni.

⁶ Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica di provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenere finanziariamente la sua attività.

⁷ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine. Può in particolare:

- a. revocare l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto;
- b. introdurre tasse d'incentivazione.

Minoranza (Germann, Engler, Heggin Peter, Kuprecht)

⁷ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente alto.

Art. 164b Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari

¹ Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 165f^{bis} Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali e commerciali, nonché da parte dell'ente pubblico.

² Chiunque utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale ne registra le applicazioni nel sistema d'informazione.

³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a) i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
- b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c) l'utilizzatore: per i dati che lo riguardano;

- d) i terzi che dispongono di un'autorizzazione dell'utilizzatore.

Art. 165g frase introduttiva

Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c–165f^{bis}, il Consiglio federale disciplina in particolare:

3. Legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque

Art. 9 cpv. 3–5 (nuovi)

³ Un'omologazione dev'essere verificata, se:

- a) nelle acque da cui si attinge acqua potabile o previste a questo scopo, il valore limite di 0,1 µg/l per i prodotti fitosanitari o i prodotti biocidi (pesticidi) o per i loro prodotti di degradazione è ripetutamente e ampiamente superato; oppure
- b) nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) fissati dal Consiglio federale, giustificati dal profilo ecotossicologico, sono ripetutamente e ampiamente superati.

Minoranza (Zanetti Roberto, Levrat, Noser, Rechsteiner, Thorens Goumaz)

- b) *nelle acque superficiali, i valori limite dei prodotti fitosanitari e dei prodotti biocidi (pesticidi) giustificati dal profilo ecotossicologico ...*

⁴ La nuova decisione di omologazione deve garantire che i valori limite siano rispettati.

⁵ Se non è possibile raggiungere gli obiettivi summenzionati mediante prescrizioni d'uso, va revocata rispettivamente l'omologazione al corrispondente prodotto pesticida o l'approvazione al corrispondente principio attivo.

Art. 27 cpv. 2

² Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere usati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.

Minoranza (Hegglin Peter, Germann)

Stralciare (= secondo il diritto vigente)

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 814.20